



18786-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

Rocco Marco Blaiotta - Presidente -
Francesco Maria Ciampi
Salvatore Dovere
Pasquale Gianniti - Relatore -
Antonio Leonardo Tanga

Sent. n. sez. 649/17
UP - 23/03/2017
R.G.N. 815/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

CS , nato il X 1993

avverso la sentenza n. 424/2015 del 23/03/2016 della Corte di appello di Messina;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore del ricorrente, avv. Angela Elisabetta Sindoni, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Messina con sentenza 25/11/2014 assolveva **CS** dal reato ex art. 187 C.d.S., di cui al capo A – per essersi posto, in Messina il 20 maggio 2012, alla guida di un motociclo, dopo aver assunto sostanze stupefacenti – e lo dichiarava invece responsabile del reato di cui all'art. 116, commi 13 e 18 C.d.S., contestato al capo B.

2. La Corte di appello di Messina, a seguito di appello proposto dall'imputato e dal Procuratore Generale, ha dichiarato il **C** responsabile del reato di cui al capo A, mentre lo ha assolto dal reato di guida senza patente, di cui al capo B, perché, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016, il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale, tramite difensore di fiducia, propone ricorso l'imputato, articolando 3 motivi di doglianza, tutti concernenti l'imputazione di cui al capo A.

3.1. Nel primo motivo si denuncia vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità per il reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Il ricorrente si lamenta che la Corte d'Appello, contrariamente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel riformare integralmente la sentenza di primo grado, non avrebbe confutato le ragioni poste a sostegno della medesima e non avrebbe dimostrato l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli elementi più rilevanti nella stessa contenuti, essendosi limitato ad affermare che "il quadro probatorio è convincente, dimostra senza alcun ragionevole dubbio che **C** si pose alla guida del ciclomotore dopo aver assunto droga". Si lamenta altresì che la Corte territoriale avrebbe travisato le risultanze processuali laddove ha sostenuto che i "residui di sostanza stupefacente", rinvenuti all'interno del vano portaoggetti del suo ciclomotore, avvaloravano l'ipotesi accusatoria, dal momento che detti residui non erano stati repertati e neppure erano stati analizzati a causa della loro quantità esigua degli stessi. Secondo il ricorrente, infine, la Corte di merito avrebbe in modo illogico valorizzato la sua fuga: lui era fuggito non perché aveva assunto la droga e voleva sottrarsi al controllo dei Carabinieri, ma perché, essendo sprovvisto della patente di guida, voleva evitare la denuncia ed il sequestro del motociclo.

3.2. Nel secondo motivo si denuncia violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 187 C.d.S.

Il ricorrente deduce che la Corte d'Appello lo ha dichiarato responsabile di essersi messo alla guida del motociclo dopo aver assunto sostanza stupefacente, senza tuttavia operare alcun riferimento circa lo stato di alterazione psicofisica, in cui si sarebbe dovuto trovare durante la guida stessa, riferimento che, al contrario, è necessario ai fini dell'integrazione della condotta tipica del reato previsto dall'art. 187 C.d.S.

3.3. Nel terzo motivo si denuncia il difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Il ricorrente sottolinea al riguardo che il beneficio della sospensione della pena era stato già concesso dal primo giudice in relazione al reato di guida senza patente (per il quale in appello è stata dichiarata la intervenuta depenalizzazione).

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata - già passata in giudicato per quanto concerne la intervenuta depenalizzazione per il reato di guida senza patente (di cui al capo B) - va annullata con riferimento al reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (di cui al capo A).

Va preliminarmente richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., in particolare, Sezioni Unite, sent. n. 33748 del 12/7/2005, alla quale si è conformata la successiva giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici), secondo il quale la sentenza di appello, che riformi totalmente la decisione di primo grado, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e di confutare specificatamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. Essa, dunque, deve essere corredata da una motivazione che, sovrapponendosi a quella della sentenza riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati: il differente esito del giudizio di appello, invero, in tanto può trovare fondamento, in quanto rappresenti non già la soluzione preferibile, alla luce delle emergenze dibattimentali, ma l'unica dalle stesse consentite.

Orbene, nel caso di specie, come correttamente denunciato dal ricorrente nel primo motivo, tale obbligo di motivazione "rafforzata" non è stato assolto dalla Corte di appello di Messina, con la conseguenza che il ragionamento sviluppato dal giudice di primo grado non è stato affatto disarticolato dal giudice d'appello.



Al riguardo, è sufficiente osservare che la Corte di merito, a sostegno della operata integrale riforma della sentenza di primo grado, si limita ad osservare che "Il quadro probatorio articolato è convincente, dimostra senza alcun ragionevole dubbio che **C** si pose alla guida del ciclomotore dopo aver assunto della droga", senza in alcun modo confrontarsi con le articolate argomentazioni che avevano condotto il giudice di primo grado alla pronuncia assolutoria (che, anzi, in punto di fatto, i giudici di appello riferiscono espressamente di voler recepire: p. 3).

In particolare la Corte territoriale omette di confrontarsi sulla circostanza che il teste Prizzi Luigi (appuntato dei Carabinieri in servizio al Nucleo Radiomobile di Messina, che, dopo aver intimato l'alt al conducente della Vespa 125, effettuò l'inseguimento e, dopo aver riconosciuto il conducente nell'odierno ricorrente, si recò, unitamente agli altri militi in servizio, presso l'abitazione dello stesso, sita nei pressi del luogo dove si era conclusa la fuga) ha riferito sì che sotto la casa del **C** era stata rinvenuta la Vespa 125 e, all'interno di un vano porta oggetti, un fazzoletto con all'interno dei residui di sostanza stupefacente, ma ha anche aggiunto che il **C** per un certo lasso di tempo era sfuggito al controllo e che lui non era in grado di riferire quando il **C** avesse in ipotesi assunto sostanza stupefacente.

Ed ancora: la Corte territoriale omette di confrontarsi con la circostanza, riferita dal Brigadirere **LCG**, secondo il quale non era stato possibile sottoporre ad analisi la sostanza repertata in quanto le tracce erano insufficienti; e con la considerazione, effettuata dal giudice di primo grado, per la quale "la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187 C.d.S. non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanza stupefacente, bensì di colui che guida in stato di alterazione psico fisica determinato da tale assunzione".

Per le ragioni che precedono, la sentenza va annullata e va disposto il rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, che procederà a nuovo esame tenendo presente quanto sopra precisato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 187 del Codice della Strada con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria.

Così deciso il 23/03/2017.

Il Consigliere estensore

Pasquale Gianniti

Il Presidente

Rocco Marco Blaiotta

Depositata in Cancelleria

Oggi.

18 APR. 2017



4
Il Funzionario Giudiziario
Patrizia C...